

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-291	del 08/04/2016
Oggetto	Sezione di Bologna: Affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di microscopi e annesse telecamere. CIG: ZDC1904A29	
Proposta	n. PDTD-2016-290	del 06/04/2016
Struttura adottante	Sezione Di Bologna	
Dirigente adottante	Corvaglia Maria Adelaide	
Struttura proponente	Laboratorio Integrato	
Dirigente proponente	Bucci Sabattini Maria Antonietta	
Responsabile del procedimento	Bucci Sabattini Maria Antonietta	

Questo giorno 08 (otto) aprile 2016 presso la sede di Via Rocchi, 19 in Bologna, il Direttore della Sezione Di Bologna, Dott.ssa Corvaglia Maria Adelaide, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 100 del 30/12/2015 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Sezione di Bologna: Affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di microscopi e annesse telecamere. CIG: ZDC1904A29

VISTE:

- la D.D.G. 101 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2016-2018, del Piano Investimenti 2016-2018, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2016 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2016;
- la D.D.G. n. 102 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio 2016";
- la D.D.G. n. 21 del 15/02/2016 recante "Programma di acquisizione beni e servizi della Sezione di Bologna per l'esercizio 2016;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e in particolare l'art.125 "Lavori, servizi e forniture in economia";
- gli artt. 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 163/2006";
- il vigente Regolamento Arpae per le forniture di beni e servizi in economia;

PREMESSO:

- che la responsabile del Laboratorio integrato, Dr.ssa Bucci Sabattini M. Antonietta, ha espresso la necessità di attivare un contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria per i microscopi e annesse telecamere, utilizzati per le analisi del Centro Micologico Regionale e del Laboratorio Unità di Biologia Ambientale Sez. di Bologna;
- che a tale proposito ha presentato, unitamente alla richiesta di attivazione del servizio di manutenzione per un periodo di 3 anni, la dichiarazione per affidamento diretto alla ditta Exacta+Optech Labcenter Spa con le seguenti motivazioni tecniche: "le misure micrometriche dei microscopi sono da tarare in parallelo a quelle catturate da strumenti fotografici (telecamere e fotocamere) su cui la ditta Exacta+Optech Labcenter Spa fornisce gli aggiornamenti e ha competenza tecnica";

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che è stata condotta un'indagine sul mercato elettronico della p.a., sul portale Acquistinretepa.it, e sul mercato elettronico istituito da Intercent-ER e che i servizi di cui trattasi non trovano copertura nelle categorie merceologiche oggetto dei predetti mercati elettronici;

RILEVATO:

- che tale servizio rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate nel regolamento Arpae per le forniture di beni e servizi in economia;
- che è stato acquisito sul sistema AVCP il seguente numero di CIG: ZDC1904A29;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

PRESO ATTO:

- che con lettera prot. 5081 del 22/03/2016, corredata dal capitolato speciale e disciplinare tecnico, si è proceduto a chiedere alla ditta Exacta+Optech Labcenter Spa una proposta di offerta per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di microscopi e annesse telecamere per il periodo di tre anni;
- che in data 30/03/2016 la ditta ha presentato la propria offerta, acquisita agli atti al protocollo 5532, riportante la quotazione per la manutenzione ordinaria triennale degli strumenti di complessivi euro 1.766,40 + Iva;
- che nella stessa offerta la ditta ha indicato i costi per eventuali interventi straordinari, consistenti in 67 euro/costo orario e euro 161,00 per trasferta;
- che l'offerta della ditta Exacta+Optech Labcenter Spa è stata visionata e accettata dal RUP Dr.ssa Bucci Sabattini M. Antonietta in quanto ritenuta congrua e in linea con i prezzi di mercato;

RITENUTO:

- che ricorrano le condizioni di cui all'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. per il ricorso all'affidamento diretto negli acquisti di importo inferiore a euro 40.000 e

che pertanto si procede all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di microscopi e annesse telecamere, per il periodo di 3 anni, alla ditta Exacta+Optech Labcenter Spa per l'importo complessivo di euro 1.766,40 + IVA;

- che per interventi di carattere straordinario, come riparazioni e/o interventi correttivi agli strumenti in manutenzione ordinaria, che dovessero rendersi necessari in corso di contratto, verranno riconosciuti il costo orario dell'operatore di euro 67,00 e l'importo per trasferta di euro 161,00, come indicato nell'offerta, oltre al costo per eventuali pezzi di ricambio che verranno quotati a necessità;
- che all'esecuzione dei suddetti interventi di carattere straordinario si procederà solo previa autorizzazione sulla base di specifico preventivo di spesa vistato per accettazione dal RUP;
- di stimare le risorse per gli interventi straordinari in euro 1.900,00 + IVA, comprensivi anche di eventuali pezzi di ricambio;

DATO ATTO:

- che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;

PRECISATO:

- che la ditta ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta attraverso la richiesta sul portale INPS;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A della D.D.G. 101 del 30/12/2015;

SU PROPOSTA:

- della responsabile del L.I. Dr.ssa Bucci Sabattini M. Antonietta, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Bucci Sabattini M. Antonietta;
- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui

all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;

- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della Responsabile Staff Amministrativo, Nadia Maccaferri, ai sensi del vigente regolamento sul decentramento amministrativo;

DETERMINA

- 1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, alla ditta Exacta+Optech Labcenter Spa - C.F. e P.IVA 01022690364, con sede a San Prospero (MO), via Bosco 21 il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di microscopi e annesse telecamere (CIG ZDC1904A29) per il periodo di 3 anni dalla data di adozione della presente determinazione, alle condizioni contrattuali, tecniche ed economiche di cui al capitolato speciale, al disciplinare tecnico, allegati al presente atto sub a) e b), e all'offerta n. M/119/2016, per un importo complessivo di euro 2.155,01 IVA compresa;
- 2) di stimare in complessivi euro 2.318,00 IVA compresa, le risorse per far fronte ad eventuali interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino e corretto funzionamento degli strumenti in contratto come: riparazioni, pezzi di ricambio e interventi correttivi. Alle suddette risorse si farà ricorso nel triennio contrattuale previa autorizzazione sulla base di un preventivo vistato per accettazione dal RUP;
- 3) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
- 4) di dare atto che il contratto con la ditta sarà perfezionato mediante corrispondenza commerciale, con modalità elettronica;
- 5) di dare atto che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- 6) di dare atto che l'importo complessivo triennale del canone di manutenzione di Euro 2.155,01 (IVA inclusa), avente natura di "Manutenzione attrezzature" relativo al presente provvedimento, è compreso nei budget annuali e nel conto economico

preventivo pluriennale con riferimento al centro di costo BODT, per i seguenti importi annuali:

anno 2016 euro 478,88

anno 2017 euro 718,34

anno 2018 euro 718,34

anno 2019 euro 239,46

Il Direttore della Sezione di Bologna

Dr.ssa M. Adelaide Corvaglia

N. Proposta: PDTD-2016-290 del 06/04/2016

Centro di Responsabilità: Sezione Di Bologna

OGGETTO: Sezione di Bologna: Affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di microscopi e annesse telecamere. CIG: ZDC1904A29

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Maccaferri Nadia, Responsabile Amministrativo/a di Sezione Di Bologna, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpaе sul Decentramento amministrativo.

Data 07/04/2016

Il/La Responsabile Amministrativo/a

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di manutenzione triennale di microscopi, presso la struttura di Arpa di Bologna, come più precisamente dettagliato nel Disciplinare tecnico allegato sub A).

Art. 2 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna ad eseguire il servizio entro i termini contrattuali calendariati e indicati nell'offerta approvata dal Responsabile del procedimento.

Arpa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art.311 del D.P.R. 207/2010, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel contratto originario.

Arpa si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione di tutte le obbligazioni pattuite nel termine di trenta giorni dall'ultimazione delle prestazioni, da considerarsi quale "termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni".

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- 1) Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 2) Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del

CAPITOLATO SPECIALE

presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

- 3) Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 4) Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
- 5) Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
- 6) Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Art. 5 – Penali

Per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze indicate all'art. 1 del presente Capitolato speciale verrà applicata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, una penale pari all'1 per mille del corrispettivo complessivo della fornitura.

Arpa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 6 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

Gli unici adeguamenti dovuti al Fornitore saranno calcolati in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI) e comunque dopo 12 mesi dall'efficacia del contratto.

Art. 7. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 8 . Fatturazione e pagamenti

Le fatture, dovranno essere emesse al positivo espletamento della fornitura/servizio (*oppure con cadenza*).

Le fatture dei fornitori devono essere intestate e recapitate a ARPA- Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 – BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89.

Le fatture devono pertanto riportare:

- numero e data fattura
- data di emissione
- ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
- oggetto della fornitura
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
- scadenza della fattura

CAPITOLATO SPECIALE

- codice identificativo di gara (CIG.....)
- qualsiasi altra informazione necessaria

Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpa **UFFRF4**, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it).

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal “termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni” o – se successiva - dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 9 - Brevetti e royalties

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 10 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- negli altri casi di cui agli articoli sulla cessione di contratto e di credito e subappalto.

CAPITOLATO SPECIALE

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 11 - Recesso

Arpa ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- c) sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/2012, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r. o via PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- d) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- e) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 12 - Cessione di contratto e di credito

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 13 – Subappalto

CAPITOLATO SPECIALE

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 14 Codice di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia Romagna", approvato con DDG n. 5 del 31/1/2014, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpa/sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali www.arpa.emr.it).
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 15 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Art. 16 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.